



## Verbale di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 legge n.300/70

Addì 5 giugno 2009 si è riunito alle ore 16,00 presso la sede della DPL di il Collegio di conciliazione e arbitrato promosso ai sensi dell'art. 7 legge n. 300/70 dalla lavoratrice di professione informatrice scientifica alle dipendenze della per la definizione della sanzione disciplinare della multa pari a tre ore di retribuzione comminata dalla azienda con lettera del 1.12.2008 a firma del Direttore Generale della stessa.

Il Collegio è formato come da provvedimento direttoriale del Direttore della DPL di del 5.1.2009 dalla funzionario della DPL di quale terzo membro con funzioni di presidente del Collegio e dai Sigg. Avv. del Foro di Milano e Avv. del Foro di Perugia membri del Collegio designati rispettivamente dalla società e dalla lavoratrice

L'odierna convocazione è stata preceduta dall'incontro svoltosi in data 22.4.2009 presso la stessa sede alla presenza delle parti (l'azienda è stata rappresentata dalla responsabile del coordinamento delle risorse umane e procuratrice della società stessa) come da verbale contestualmente redatto e consegnato agli intervenuti in esemplare originale, con il quale è stato concesso il termine fino al 12.5.2009 alle parti per la produzione di eventuali memorie esplicative all'esito dell'ampio dibattimento svolto. Le parti si riportano ai propri assunti difensivi depositati ed esplicati con copiosa documentazione in analogo procedimento già in trattazione innanzi a questo medesimo Collegio riguardante la informatrice scientifica del farmaco per la destinataria di precedente sanzione disciplinare in corso di definizione.

In questa sede pertanto il Presidente dà atto delle odierne dichiarazioni dei Componenti il Collegio che sostanzialmente ribadiscono le rispettive posizioni in fatto e diritto con osservazioni ulteriori in ordine alla proposta del Presidente.

Il contesto in esame prende le mosse dal presunto comportamento tenuto dalla informatrice scientifica in violazione delle disposizioni aziendali per avere la stessa omesso di partecipare ad un corso FAD - Formazione a distanza - organizzato dal datore di lavoro ed inviata il 28 ottobre 2008.

In data 19.11.08 veniva trasmesso alla lavoratrice il telegramma di contestazione disciplinare dal seguente letterale tenore:

*" La presente per contestarle quanto segue:*

*Lei il giorno 3 novembre 2008 comunicava al Direttore vendite di non voler effettuare la FAD (Formazione a distanza) inviatale in data 28 ottobre 2008, richiamando il contenuto della lettera del Suo legale del 30 aprile 2008 e della mail inviata in data 08 luglio 2008.*

*Come già precedentemente contestatole (con lettera RR datata 14 luglio 2008) Le ricordiamo che Lei, in qualità di ISF continua a disattendere precise disposizioni aziendali e Le chiediamo pertanto di farci pervenire entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della presente, le Sue giustificazioni. Le contestiamo pertanto la recidiva in tale condotta.*

*Trascorso il suddetto periodo senza che ci sia pervenuta una valida giustificazione ci riterremo liberi di adottare il provvedimento disciplinare più idoneo ai sensi del vigente CCNL per i*



*lavoratori dipendenti da Aziende del Chimico farmaceutico - Industria e dell'art. 7 Legge 20.5.1970*

*n. 300*

*Distinti saluti*

*Firmato*

*Responsabile coordinamento risorse Umane*

*D.ssa*

*Direttore generale*

Seguivano le note giustificative e difensive della \_\_\_\_\_ contenute nella  
racc.ta del 27.11.2008 del seguente letterale tenore:

*"Con la presente intendo fornire le giustificazioni richieste con la Vs lettera di contestazione disciplinare del 12.11.2008 , ricevuta il 21.11.2008.*

*Sono in piena coscienza convinta della infondatezza della reiterazione dell'addebito per le ragioni che da tempo (non sospetto) ho illustrato alla società anche per il tramite del mio difensore.*

*Non posso dunque che richiamare quanto motivato in tali occasioni, nonché avanti al Collegio arbitrale presso la direzione >provinciale del lavoro di rieti, innanzi al quale ho impugnato la prima sanzione.*

*La decisione-confortata da pronunce della magistratura e da autorevoli giuristi- di resistere nuovamente a quello che io ritengo un ordine ingiusti è stata anche questa volta. Coerentemente e lealmente, portata a conoscenza sia dell'Area Manager, \_\_\_\_\_ che del direttore Scientifico dell'Azienda dal quale direttamente dipendo. (art. 122 c IV dlgs 219/2006).*

Concludeva il procedimento disciplinare il telegramma inviato dalla \_\_\_\_\_  
alla \_\_\_\_\_ in data 1.12.2008 , con il quale l'azienda le  
comminava la multa pari a tre ore di retribuzione.

Si riporta il contenuto del telegramma:

*"Oggetto:sanzione disciplinare.*

*In ordine alla nostra contestazione di addebito comunicata il 19.11.2008 e da Lei ricevuta il 21 novembre 2008, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, lei ha fatto pervenire in data 27 novembre 2008 le Sue giustificazioni che, però non eliminano gli addebiti.*

*E' nostra opinione di avere il diritto di chiedere ai propri dipendenti di partecipare ai momenti formativi organizzati per arricchire il loro patrimonio di informazioni utili per lo svolgimento delle loro specifiche mansioni.*

*Peraltro il fatto che Lei abbia omesso di partecipare alla scorsa sessione- e quindi non abbia varuto gli strumenti per prendere parte a quest'ultima- non costituisce un'esimente, in quanto mera conseguenza di sue libere scelte.*

*Riteniamo pertanto fondate le ragioni della nostra contestazione e per questi motivi le comminiamo la sanzione di tre ore di multa che verrà trattenuta sul prossimo cedolino paga utile.*

*Distinti saluti*

*f.to*

*Responsabile Coordinamento risorse Umane*



Il Direttore Generale  
Dott.

Successivamente al ricevimento della predetta irrogazione di sanzione la lavoratrice chiedeva alla Direzione Prov.le del lavoro di costituirsi il Collegio di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'art. 7 L.300/70 contestando la sanzione irrogata siccome ingiusta, illegittima ed infondata.

La DPL di costituiva il Collegio arbitrale con i rappresentanti delle parti nominando quale terzo membro con funzioni di presidente la sottoscritta d.ssa Funzionario coordinatore amministrativo e dell'Ufficio.

Incardinato il Collegio Arbitrale, le parti si riportavano alla documentazione in precedenza prodotta agli atti del fascicolo relativo alla procedura di conciliazione ed arbitrato pendente tra le parti per altro episodio riconducibile al medesimo contesto tra cui :

nota del Min.Salute 19.8.02 sulla informazione scientifica sui farmaci; sentenza Consiglio di Stato 22.1.82 n. 2250/81; Set. TAR Calabria 977/07; Comunicazioni della agli ISF relative ai dati di vendita; note 25.2.2003 dell'Uff.recupero crediti al Capo area ; e dell'1/7/08 del dr. agli informatori Scientifici del farmaco di presentazione della FAD; dlgs 24.4.06 n. 219 art.122 e 126; estratto CCNL Chimici del 10.5.06 art. 4; protocollo di gestione visite per informazione medico scientifica; copie racc.te dello Studio Legale alla e nota dell'Avv. ; corrispondenza intercorsa tra il direttore delle vendite e la Sig.ra sul corso di formazione a distanza relativo all'analisi dei dati vendite; Nota del Direttore vendite agli ISF relative ai dati ed alle classifiche di vendita del 2007.

Ciò in fatto.

Il Collegio oggi si trova a dover adottare sulla sanzione disciplinare in questione un lodo all'unanimità dei propri componenti.

Allo scopo il Presidente, viste le osservazioni delle parti non può non rilevare che gli ulteriori profili dispiegati dalla parte datoriale sul caso meritano anch'essi un esaustivo esame nella consapevolezza di quanto già prospettato dalla società ove si dovesse convenire sulla non obbligatorietà dei corsi formativi in questione. Sul punto ritenendo la Società che agli ISF verrebbe riconosciuto di fatto il potere per il futuro di ritenere discrezionale la propria partecipazione a corsi di pari natura.

Sul punto il Presidente ritiene che la società non possa temere la paventata ricaduta negativa sul proprio operato lì dove nell'intento e nella missione, pienamente legittima dell'azienda di diffondere la conoscenza e quindi il migliore utilizzo dei farmaci a vantaggio della salute pubblica ciò essa si impegni a fare prescindendo dall'impiego, nei corsi progettati per gli ISF, di un impianto didattico i cui contenuti siano visibilmente improntati sulla conoscenza e sul trattamento dei dati riferiti alla interpretazione, analisi e lettura dei dati di vendita che possano indurre a valutare la

W

3



volontà dell'azienda come diretta a finalità che si discostano da quelle strettamente intese come formazione solo ed esclusivamente scientifica di tali professionisti.

Tanto più che l'informazione sui prodotti l'azienda può attuarla anche attraverso altri soggetti nel rispetto delle disposizioni di legge.

Che manchi un divieto espresso di legge affinché gli ISF possano comunque avere anche un qualche interesse aziendale non significa che si applichi tout cour il principio secondo cui "tutto ciò che non è espressamente vietato è da considerarsi consentito".

Invero l'interesse pubblico alla tutela e promozione della salute pubblica alla realizzazione del quale partecipa evidentemente l'ISF, rappresentando un interesse pubblico eminente riconosciuto e tutelato in ambito legislativo nazionale e comunitario richiede e comporta, a parere del sottoscritto Presidente del Collegio, la scrupolosa attenzione da parte delle aziende farmaceutiche nell'evitare che le opportunità ed i piani formativi diretti agli ISF siano improntati su un impianto di contenuti di conoscenze che servano agli ISF ad attivare processi per così dire virtuosi sul piano commerciale rispondendo alle esigenze di migliore vendita dei prodotti con dinamiche prettamente proprie di mercato piuttosto che diretti a migliorarne le capacità di illustrazione dei farmaci perché vengano apprezzati dai soggetti prescrittori e appropriatamente somministrati ai pazienti.

Se tale prospettazione può apparire rigorosa ed eccessiva a discapito dell'interesse che indirettamente nell'utilizzare gli ISF l'azienda persegue alla migliore vendita dei prodotti con l'incremento del fatturato, tuttavia non si può non convenire sulla assenza di presupposti che possano escludere tale rigorosa visione dal contesto valutativo con riferimento al caso in esame.

Infatti dalla documentazione prodotta agli atti dalla lavoratrice emerge un quadro di relazioni ed interventi da parte di soggetti aziendali preposti all'assetto organizzativo del datore di lavoro che lasciano intravedere una interferenza sul ruolo e la funzione della ISF alla quale venivano prospettati... Al riguardo da quanto emerge dall'esame della documentazione prodotta da parte lavoratrice con l'allegato doc.4 al ricorso "e-mail indirizzate dalla [redacted] agli informatori scientifici del farmaco relative ai dati vendita conseguiti all'esito di pianificazioni di area con la stilatura di classifiche tra i dipendenti ISF disposte per cumulati con test di valutazione sui comportamenti competenze ed attitudini in relazione al piano di azione trimestrale all'esito di valutazioni anche trimestrale. Si riferisce nel sistema di valutazione un intervento strategico dell'azienda -Direttore Marketing- che prevede la dotazione da parte dell'ISF di capacità di effettuare analisi di mercato e sulle proprie performance indicando come rilevante anche il grado di capacità di allocazione corretta dello sforzo promozionale sulla base delle potenzialità di mercato. Nonché appare valutabile l'attività dell'ISF di allocazione dei medici e dello sforzo promozionale in base alle potenzialità dei mercati. Ciò induce a ritenere che l'inserimento nei test di tali prospettive destinate agli ISF disgiunte dalla attività scientifica loro propria solleciti in capo a detti professionisti lo sviluppo di interessi ed obiettivi condivisi con l'azienda di promozione delle vendite, impegno che può apparire, ed appare nel caso

M

in esame, non propriamente secondario nell'ambito della attività della ISF impegnata in ben due corsi con i contenuti contestati.

La sia pur pregevole difesa di parte datoriale sulla legittimità dell'azione della stessa nella disposizione del corso contestato in quanto, poiché rientrando nelle prerogative del Direttore del marketing, comunque la si sarebbe dovuta conformare partecipando alla FAD organizzata dipendendo la stessa gerarchicamente dal detto servizio, il Presidente rileva che detta dipendenza attiene elusivamente la sfera organizzativa del personale la quale non potrebbe pienamente dell'ISF il quale è funzionalmente alle dipendenze del Servizio Scientifico.

Per informatore scientifico del farmaco si intende infatti colui che riceve da una impresa farmaceutica senza divenirne dipendente né subire il potere di direzione, l'incarico di illustrare i prodotti farmaceutici e le loro caratteristiche senza promuovere e concluderne la vendita. Trattasi di un rapporto di collaborazione atipica non regolato da norme di legge. Si distingue dal propagandista di medicinali considerato agente o rappresentante di commercio per l'occasionalità del rapporto con il preponente non essendo legato a quest'ultimo da un rapporto di tipo stabile. E sul punto entrano in campo le contestazioni della lavoratrice inerenti i contenuti del corso stesso al quale essa ebbe a sottrarsi fornendo articolate motivazioni.

Quanto ai profili attinenti ai benefici fiscali di cui godono le aziende farmaceutiche rileva il fatto che l'art. 31 L.833/78 dispone che l'attività di informatore sul farmaco viene svolta dal SSN anche tramite le aziende farmaceutiche e che la deliberazione del 2.10.90 del CIPE stabilisce che il prezzo al pubblico dei farmaci è determinato anche in forza della voce "Spese di informazione medico-scientifica". Infatti una quota del farmaco viene corrisposta in ragione della attività di informazione sui farmaci svolta dalle aziende.

Comunque le prospettazioni di tutti i profili in fatto e diritto spiegate dai due membri del Collegio nominati dalle parti in controversia sono ampie ed approfondite e proprio in ragione della complessità degli aspetti trattati il Presidente, preso atto della impossibilità di pervenire ad una decisione unanime a definizione della vertenza, rinnova la proposta già sommariamente formulata al Collegio e pertanto sulla base della stessa e delle osservazioni ulteriori acquisite dalle parti, formula la propria proposta di lodo che sottopone alla approvazione degli altri componenti il Collegio per la votazione. Il contenuto della proposta è il seguente:

"La vicenda compromessa a conciliazione ed arbitrato innanzi a questo Collegio deve essere contestualizzata rispetto alle fonti normative che disciplinano il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, agli indirizzi interpretativi delle normative espressi da organi superiori investiti a livello istituzionale da quesiti e richieste pareri, pronunce giurisprudenziali, nonché con riguardo alla corrispondenza intercorsa tra le parti oggi in controversia in ordine alla contestazione disciplinare impugnata ed al concreto atteggiarsi dell'azione specifica della lavoratrice sanzionata dal datore di lavoro rispetto alla intenzionalità della stessa ed alle motivazioni addotte a giustificazione della condotta medesima.



Il presidente, esaminati gli atti prodotti dalle parti e valutate le articolate esposizioni degli altri due componenti del Collegio arbitrale, al fine di dipanare i rispettivi contrasti sul merito spiegati a sostegno di ciascuna delle parti rispettivamente rappresentate dagli stessi, ritenuta la peculiarità della vertenza la quale sembrerebbe inserita (dai carteggi prodotti dalla ricorrente lavoratrice) in una serie di atteggiamenti dell'azienda di contrasto con la stessa lavoratrice attualmente impugnati sub iudice, ma dei quali non si può discutere in questa sede, si ritiene che la vicenda si sia svolta in presenza di assoluta buona fede manifestata dalla \_\_\_\_\_, la cui volontà nell'opporre il rifiuto alla partecipazione alla verifica FAD imposta dall'azienda agli informatori scientifici, emerge dalla lettura delle motivazioni addotte a giustificazione della propria condotta li dove riconduce la propria maturata convinzione di non partecipare al detto corso di verifica ad oneri ed esigenze deontologiche rispetto ai contenuti e funzione della propria attività professionale che ne avrebbero consigliato la non adesione alle prescrizioni dettate dall'azienda relativamente alla partecipazione al corso in questione.

Il quadro normativo di riferimento va primariamente individuato nelle direttive europee, nel dlgs 30.12.99 n. 541, legge 23.12.1978 n. 833, DM Min. Salute 23.6.1091, dlgs 24.4.2006, in pronunce giurisprudenziali anche della giurisdizione amministrativa, in note esplicative e pareri ministeriali le quali fonti tutte forniscono nel corso degli anni, i termini della questione circa l'esatta configurazione dei contenuti professionali degli informatori scientifici farmaceutici, i vincoli della attività degli stessi rispetto al proprio datore di lavoro e rispetto ai principi e norme dettate da organi statali e regionali nonché di carattere deontologico connesse alla loro funzione di soggetti previsti e tutelati nell'esercizio delle loro funzioni proprio dallo stato il quale li coinvolge quali soggetti primari nel perseguimento del superiore interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini ed al contenimento della spesa pubblica sanitaria.


La valutazione di detti indirizzi risulta utile per una preliminare corretta interpretazione della funzione dell' informatore medico scientifico, dalla quale configurazione poi discende l'inquadramento del comportamento presuntivamente violativo posto in essere dalla lavoratrice, ciò in una condizione legislativa che allo stato attuale non ha ancora recepito le istanze della categoria degli informatori scientifici, contenute in disegni e proposte di legge, per l'istituzione di un albo ad hoc che ne consentirebbe una più puntuale indipendenza dalle esigenze più propriamente aziendali di marketing le quali vorrebbero talvolta impiegare tali figure professionali (esclusivamente per disposizione di legge volte a perseguire gli interessi pubblici dello Stato a tutela della salute dei cittadini concorrendo altresì con gli enti preposti al contenimento della spesa farmaceutica pubblica) in azioni che promuovano piuttosto la vendita e commercializzazione dei prodotti farmaceutici.

L'art. 1 del dlgs 30.12.92 n. 541 venne adottato in attuazione della direttiva europea 92/28 CEE sulla pubblicità dei medicinali per uso umano. Esso ricomprende all'art. 1 la informazione scientifica a cura e con il contributo delle imprese farmaceutiche tra le attività pubblicitarie dei medicinali presso persone autorizzate a prescriberli o a dispensarli. Per pubblicità è da intendersi al riguardo l'azione di informazione, di

esortazione che promuova la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali. Quanto ai contenuti della pubblicità essa deve favorire l'uso razionale del medicinale presentandolo in modo obiettivo senza esagerarne le proprietà e indurre in inganno il destinatario. L'art. 9 precisa i requisiti e le attività degli informatori scientifici i quali sono dipendenti delle aziende farmaceutiche con rapporto di lavoro univoco ed a tempo pieno, muniti di specifici titoli professionali, con obbligo ad ogni visita di consegnare al medico per ciascuno dei medicinali presentato il riassunto delle caratteristiche del prodotto completo delle informazioni sul prezzo e se del caso delle condizioni alle quali il prodotto può essere prescritto con onere a carico del Servizio Sanitario nazionale. Gli informatori scientifici devono, stabilisce la legge, riferire al servizio scientifico di cui all'art. 14, dal quale essi dipendono, tutte le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci allegando ove possibile copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi dell'art. 1 DPR 25.1.1991 n. 93. L'art. 10 detta disposizioni sulle modalità e sui contenuti della pubblicità presso i farmacisti. L'art. 14 del Dlgs 541/92 stabilisce che il Servizio scientifico di cui deve essere dotata ogni impresa titolare della autorizzazione alla immissione in commercio di medicinali, ha la competenza a fornire l'informazione sui medicinali immessi sul mercato. Stabilisce altresì che il titolare della autorizzazione alla immissione in commercio, oltre a verificare che la pubblicità farmaceutica della propria impresa sia conforme alle prescrizioni del medesimo decreto, verificano che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze siano in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dallo stesso decreto.

Tornando all'art. 9 lo stesso stabilisce che comunque gli Informatori scientifici devono ricevere una formazione adeguata da parte delle imprese da cui dipendono così da risultare in possesso di sufficienti conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e complete sui medicinali presentati. Si evidenzia pertanto come la "presentazione" dei medicinali avvenga attraverso la resa delle informazioni sul prodotto le quali devono essere fornite in modo preciso e completo, naturalmente in termini scientifici. Il decreto non attribuisce agli informatori scientifici l'onere o la competenza a conoscere di tecniche di marketing o promozionali alle vendite, tale prospettiva, ove fosse esplicitata dal chicchessia, oppure indotta, contaminerebbe per così dire la funzione propriamente affidata e riconosciuta dallo Stato a tali figure professionali di perseguire prioritariamente anzi esclusivamente l'interesse alla tutela della salute pubblica e di concorrere ai meccanismi pubblici di riduzione della spesa sanitaria pubblica. Le aziende tale funzione devono garantire peraltro, tanto da essere premiate fiscalmente in ragione della assunzione di tale funzione assunta e svolta in sussidiarietà con l'apparato Statale e comunque pubblicistico a garanzia degli interessi dei cittadini malati. Sempre l'art. 9 stabilisce che gli informatori scientifici devono riferire al servizio scientifico di cui al cit. art. 14 dal quale dipendono, tutte le informazioni sugli effetti secondari dei farmaci allegando ove possibile copia delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi dell'art. 1 DPR 25.1.91 n. 93.

Lo stesso Ministero della salute Dir.Gen. sulla farmacovigilanza in occasione di quesiti sul Dlgs 541/92 ribadisce che l'informatore scientifico dà risposte a quesiti fornendo informazioni scientifiche sui farmaci raccomandando di non fare visite non utili sul



piano dell'apporto informativo favorendo invece intenti propagandistici non ammissibili. Al riguardo vengono posti dei limiti al numero di visite ai medici ribadendo altresì che l'attività dell'informatore medico di cui parla l'art. 9 comma 3 del dlgs 541/92 non può essere assolutamente compatibile con quella attinente la vendita dei farmaci in farmacia e che la formazione degli informatori scientifici deve essere coerente con quanto approvato dal Ministero.

Dalla lettura pertanto e dalla interpretazione dei sopra richiamati disposti si ricava che l'attività degli IS non può che essere alle dipendenze della figura del responsabile del servizio scientifico che è incaricato della informazione sui medicinali che l'azienda mette sul mercato. Esso non può pertanto essere in alcun modo configurato come un agente di commercio escludendo di conseguenza ogni forma di dipendenza dal direttore commerciale dell'azienda. Le norme del DLgs 541/92 vanno osservate sia degli informatori scientifici sia dalle aziende per non incorrere nelle sanzioni previste dallo stesso decreto.

Da un ulteriore parere del Ministero della Sanità-22.1.82-sui prodotti farmaceutici si evince che l'informazione scientifica sugli stessi è inscindibilmente connessa con la responsabilità della produzione e commercializzazione del prodotto data la sua precipua finalità di garanzia dell'uso misurato ed appropriato del ritrovato terapeutico. Pertanto la impresa farmaceutica titolare della registrazione del prodotto è titolare del diritto-dovere di informazione scientifica dello stesso.

Inoltre, come sopra accennato, la legge 28.12. 78 n. 833 istitutiva del SSN all'art. 31 collega l'attività di informazione scientifica alle imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione del farmaco in commercio nel senso che, ponendo tale attività sotto il controllo del SSN presuppone che siano le imprese produttrici a svolgere l'attività di informazione conseguente. Tale normativa chiarisce che in linea di principio la produzione e distribuzione farmaceutica deve essere regolata secondo criteri "coerenti con gli obiettivi del SSN con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente finalità pubblica della produzione" in ciò collimando con il richiamato art. 31 che, nel terzultimo comma pone a carico del Ministero della sanità la predisposizione di un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria. La disciplina della informazione scientifica (DM 23.6.81) ha lo scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari le caratteristiche e le proprietà dei medicamenti onde assicurare il loro impiego secondo le indicazioni e le posologie appropriate. L'attività deve essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci anche con riferimento alle esigenze di contenimento dei relativi consumi e della spesa pubblica (art. 48 comma 21 DL 269/03 sull'andamento dei conti pubblici).

Tali profili propri della attività degli informatori medico scientifici coincidono con quanto previsto dall'art. 48 comma 21 dl 269/2003 convertito nella legge 326/03 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (TAR Calabria-sez.125.5.2007).

L'art. 6 DM cit. onera le aziende farmaceutiche di comunicare al Ministero l'elenco degli informatori dei quali intendono avvalersi, al tipo di rapporto con gli stessi alla cura della loro specifica preparazione professionale e del relativo aggiornamento

MINISTERO DELLA SANITÀ  
DIREZIONE GENERALE  
DIREZIONE REGIONALE  
SALUTE PUBBLICA  
CANTONE DELLA VALLE D'AOSTA  
SALUTE PUBBLICA

sotto il controllo ministeriale. L'inottemperanza (art.10 ) comporta la revoca della registrazione della specialità medicinale interessata. Dal complesso delle dette norme emerge la finalità "garantista" dell'informazione sui farmaci e la sua precipua funzione di tutela dell'interesse sanitario della collettività e non di quello commerciale delle imprese: a salvaguardia cioè della salute e del benessere e non dell'incremento delle vendite, finalità che aziende possono perseguire nei limiti e nelle forme stabilite dalle leggi con mezzi diversi dalla figura dell'informatore medico scientifico.

Se questo è lo scopo fondamentale dell'informazione scientifica resa attraverso la figura dell'IS per cui la legge istitutiva del SSN vieta ogni forma di propaganda e pubblicità dei farmaci sottoposti ad obbligo di ricetta medica e comunque contenuti nel prontuario terapeutico, appare dunque evidente come essa debba essere anzitutto funzione della ricerca e fabbricazione del prodotto e responsabilità del soggetto che si assume la cura della sua immissione in commercio (C.Stato ,sez.I, parere n. 2250 del 22.1.82).

Pertanto anche alla luce degli artt. 88 e 88 bis della direttiva 2001/82/CE come mod. dalle succ. 2004/24 e 2004/27 laddove sottopongono a sensibili restrizioni la pubblicità sui farmaci con una serie di divieti e programmano ulteriori strategie informative tali da garantire una informazione di qualità obiettiva affidabile e di carattere non promozionale, deve evidenziarsi come l'esigenza di un più efficace controllo della pubblicità dei farmaci e quindi della attività degli informatori scientifici emerga prima ancora che in delibere regionali nelle direttive comunitarie recepite dalla legislazione internazionale.

La vertenza di cui si discute si inquadra pertanto in tale contesto dai limiti ben precisi in tema di rapporti di disponibilità dell'informatore scientifico da parte della azienda la quale ha predisposto l'attività di verifica con la sessione FAD dedicata alla conoscenza dei parametri analitici maggiormente utilizzati per i dati di vendita per imparare a leggere e interpretare il dato di vendita per il completamento del bagaglio professionale dell'informatore scientifico.

La lettura delle note di risposta e delle osservazioni inoltrate dalla lavoratrice alla evidenziano chiaramente le perplessità della lavoratrice stessa sulla utilità del corso e primariamente sulla competenza del Responsabile delle vendite a gestire la formazione della informatrice occupandola con un corso sui date e classifiche delle vendite dei prodotti farmaceutici. Anche la riferita presunta utilità della conoscenza di tali dati per una migliore allocazione dei prodotti dichiarata dalla azienda che avrebbe indotto un miglioramento della professionalità della informatrice , appare improbabile in quanto vorrebbe dire da parte della azienda che attraverso la attività della , attività prettamente scientifica e regolamentata, avrebbe potuto transitare l'ulteriore obiettivo aziendale di incremento commerciale delle vendite ove la lavoratrice avesse conosciuto i dati relativi alle criticità di zone di mercato ecc. in cui invece l'azienda intendeva insistere strategicamente per meglio allocare appunto i prodotti.

Tale obiettivo si pone in diretto contrasto con tutti i principi sopra spiegati e ricavati dalle fonti giuridiche menzionate. Né il CCN potrebbe , anche lì dove pone la lavoratrice sotto la gerarchia di un soggetto diverso dal Responsabile del servizio

scientifico, contravvenire alle superiori fonti di legge ed ai principi dell'ordinamento su tale materia obbligando gli informatori medici ad acquisire formazione rientrante in logiche di marketing in quanto verrebbe a creare una variazione in peius dello stato giuridico professionale dell' informatore scientifico utilizzato per scopi diversi da quelli della resa delle informazioni più chiare e complete sugli effetti dei farmaci al medici. Neppure si potrebbe riferire alla incapacità dell' informatore medico il numero ridotto rispetto alle aspettative d commerciali dell'azienda, delle vendite o delle prescrizioni adottate dai medici a cui l'informazione è diretta per legge in quanto la decisione di prescrivere un farmaco dipende dalla coscienza e dal giudizio di ogni singolo medico in rapporto a varie considerazioni rispetto anche alle volontà dei propri assistiti. Come pure non è riconducibile alla presunta scarsa capacità dell' informatore medico , lì dove fosse pure stato prescritto dal medico il farmaco, l'effettivo acquisto dello stesso da parte del paziente poiché spetta solo a quest'ultimo ogni deliberazione al riguardo.

Le perplessità pertanto che hanno indotto la a non frequentare il corso avendone peraltro dispiagate le ragioni, appare essere stata dettata da una libera ed intangibile scelta che la stessa dichiara di aver fondato su valutazioni razionali, ragionevoli e comunque dettate dalla propria coscienza . Tra l'altro è emersa anche da parte della predetta una preoccupazione sulla eventuale violazione di doveri strettamente professionali se avesse aderito sacrificando il proprio tempo a detti programmi dell'azienda che poi avrebbero naturalmente dovuto essere messi in pratica.

Da quanto espresso e considerato il Presidente propone l'archiviazione della sanzione perché non si ravvisano elementi violativi nella condotta censurata dall'azienda"

Tanto formulato e proposto dal presidente il Collegio decide a maggioranza con il voto contrario del componente della azienda datrice di lavoro di annullare la sanzione irrogata alla dipendente informatrice scientifica

Quanto alle spese della presente procedura vista la complessità dei profili trattati e la novità sostanziale delle questioni le stesse saranno poste con separata nota del Presidente a carico della sola parte datrice considerata la irrogazione della sanzione in pendenza di precedente controversia ancora in decisione , per un importo tuttavia minore stante la identica natura del contesto trattato.

Addi 5 giugno 2009

Il Presidente  
del Collegio Arbitrale  
[Signature]

